



A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



MEMORANDUM D'INTESA TRA LA SEGRETERIA DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEGLI STATI UNITI MESSICANI E L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI INTEGRITA', TRASPARENZA E LOTTA ALLA CORRUZIONE

La Segreteria della Funzione Pubblica degli Stati Uniti Messicani (“**la Segreteria**”) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana (“**ANAC**”), di seguito denominate “**le Parti**”;

RICONOSCENDO che la corruzione è diventata un fenomeno sociale, politico ed economico complesso che minaccia l’efficacia dell’azione dei Governi, che mette in crisi la fiducia dei cittadini e allo stesso tempo può compromettere la stabilità e la sicurezza delle società, nonché i valori della democrazia, dell’etica e della giustizia;

CONSAPEVOLI dell’impatto della corruzione per tutte le società e le economie del mondo, circostanza che rende essenziale la cooperazione internazionale per prevenire e lottare contro di essa;

CONSIDERANDO che la trasparenza e la rendicontazione sono pratiche indispensabili che devono prevalere in tutti gli Stati democratici nell’esercizio delle loro funzioni;

CONVINTE della necessità di promuovere esperienze e pratiche di buon governo, come strumenti per democratizzare la lotta alla corruzione e rafforzare la corresponsabilità tra il Governo, le imprese e la società;

CONSAPEVOLI dei vantaggi e dei benefici che comporta per “**le Parti**” il poter disporre di meccanismi di interscambio, cooperazione e sostegno alle azioni volte a combattere la corruzione, promuovere l’integrità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione;

CONSAPEVOLI dell’importanza della cooperazione internazionale e della necessità di implementare gli strumenti internazionali della lotta contro la corruzione accettati da entrambi gli Stati;

RICONOSCENDO che “**le Parti**” rivestono un ruolo chiave nei rispettivi Paesi per rafforzare la prevenzione della corruzione e che l’interscambio di informazioni ed esperienze è di mutuo interesse,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

OBIETTIVO

Il presente Memorandum di Intesa ha l’obiettivo di porre le basi generali di cooperazione e assistenza tecnica tra “**le Parti**” per lo scambio di conoscenze, metodologie e buone prassi che promuovano in modo permanente l’integrità, la trasparenza, la rendicontazione e la lotta contro la corruzione nella Pubblica Amministrazione degli Stati Uniti Messicani e della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2

AREE DI COOPERAZIONE

Per il raggiungimento dell’obiettivo del presente Memorandum di Intesa, “**le Parti**” si impegnano a realizzare le seguenti aree di cooperazione:

- a) integrità e prevenzione della corruzione;
- b) valori, principi, norme e codici etici di condotta;
- c) conflitto di interesse e separazione tra incarichi politici e amministrativi;
- d) trasparenza e rendicontazione dell’amministrazione pubblica;
- e) ogni altra area nel campo della lotta alla corruzione che “**le Parti**” convengano.

ARTICOLO 3

MODALITA’ DI COOPERAZIONE

La cooperazione tra “**le Parti**” si realizzerà in conformità con le rispettive legislazioni interne, sulla base della disponibilità e adeguatezza delle risorse finanziarie, attraverso le seguenti modalità:

- a) formazione di funzionari pubblici in materia di trasparenza, rendicontazione, integrità, lotta alla corruzione, conflitto di interesse, codici etici e di condotta dei funzionari pubblici;
- b) scambio di informazioni sui trattati, leggi e regolamenti applicabili nell’ambito del presente Memorandum d’Intesa;
- c) scambio di programmi, metodologie, esperienze e buone pratiche nell’ambito del presente Memorandum di Intesa;

- d) implementazione di fori di consultazione in collaborazione con il settore privato e delle associazioni in materia di lotta alla corruzione, trasparenza, rendicontazione, conflitto di interesse e integrità;
- e) ogni altra modalità di cooperazione concordata tra **“le Parti”**.

L’attuazione del presente Memorandum d’Intesa non sarà condizionata dal fatto che **“le Parti”** realizzino azioni di cooperazione e assistenza tecnica in tutte le aree e modalità descritte negli articoli 2 e 3 del presente Memorandum d’Intesa.

ARTICOLO 4

NORMATIVA APPLICABILE

“Le Parti” si impegnano a realizzare le attività di cooperazione ai sensi del presente Memorandum di Intesa nel pieno rispetto delle rispettive competenze, legislazioni, norme e regolamenti applicabili alle **“Parti”**.

Il presente Memorandum d’Intesa, con riguardo alla Parte italiana, verrà attuato nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.

ARTICOLO 5

ALTRI PARTECIPANTI

“Le Parti” convengono che l’attuazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del presente Memorandum d’Intesa potranno essere effettuate in coordinamento e in collaborazione con altre istituzioni designate o proposte a tale scopo, mediante la formalizzazione di Annessi di Attuazione che costituiranno parte integrante del presente Memorandum.

ARTICOLO 6

ANNESI DI ATTUAZIONE

“Le Parti” potranno concludere degli **“Annessi di Attuazione”** per definire gli obiettivi e le condizioni tecniche per lo sviluppo delle azioni di cooperazione previste dall’articolo 3.

La firma degli **“Annessi di Attuazione”** non precluderà ulteriori forme di collaborazione concordate tra le Parti.

ARTICOLO 7
FINANZIAMENTO

“**Le Parti**” potranno gestire la raccolta di risorse pubbliche e private per poter realizzare l’obiettivo del presente Memorandum d’Intesa, in conformità con le rispettive legislazioni interne.

Il presente Memorandum d’Intesa non crea ne’ implica alcuna obbligazione finanziaria per “**le Parti**”. Qualunque impegno delle “**Parti**” originante dal presente Memorandum dipenderà dalla disponibilità di risorse.

ARTICOLO 8
PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Se, a seguito delle azioni di cooperazione ai sensi del presente Memorandum d’Intesa, saranno generati prodotti di valore commerciale e/o diritti di proprietà intellettuale, essi saranno disciplinati dalla legislazione interna applicabile in materia, nonché dalle convenzioni internazionali in questo ambito che siano applicabili agli Stati Uniti Messicani e alla Repubblica Italiana.

ARTICOLO 9
RISERVATEZZA

Ciascuna delle “**Parti**” proteggerà le informazioni scambiate nell’ambito del presente Memorandum di Intesa nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni riservate e confidenziali nei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 10
MECCANISMI DI FOLLOW-UP

Per il corretto sviluppo e seguito delle azioni di cooperazione stabilite nel quadro del presente Memorandum d’Intesa, “**le Parti**” designano come responsabili i seguenti soggetti:

- per “**la Segreteria**”: la Unita’ Specializzata in Etica e Prevenzione dei Conflitti di Interesse;
- per l’“**ANAC**”: La Segreteria Tecnica del Presidente dell’ANAC.

“Le Parti” convengono che attraverso i soggetti responsabili valuteranno e daranno seguito periodico alle azioni di cooperazione stabilite nel presente Memorandum di Intesa.

Inoltre, “le Parti” concordano di effettuare consultazioni periodiche, al fine di valutare e dare seguito alle azioni di cooperazione stabilite nel presente Memorandum di Intesa.

ARTICOLO 11

PERSONALE

Il personale assegnato da ciascuna delle “Parti” per l’attuazione delle attività di cooperazione previste dal presente Memorandum d’Intesa continuerà a rimanere sotto la direzione e la dipendenza dell’Istituzione di appartenenza, per cui non si creeranno relazioni di carattere lavorativo con la controparte.

Tale personale sarà soggetto alle disposizioni migratorie, fiscali, doganali, sanitarie e di sicurezza vigenti nel Paese ricevente.

ARTICOLO 12

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Memorandum d’Intesa sarà risolta dalle “Parti” di comune accordo.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Memorandum di Intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valido per un periodo di tre (3) anni.

Il presente Memorandum di Intesa potrà essere modificato dalle “Parti” di comune accordo, per iscritto, specificando la data di entrata in vigore di tali modifiche.

Nel caso in cui una delle “Parti” volesse porre fine anticipatamente al presente Memorandum, dovrà notificarlo all’altra per iscritto, con un preavviso di non meno di novanta (90) giorni dalla data in cui si intendesse risolverlo.

“Le Parti” concordano che l’eventuale risoluzione anticipata del presente Memorandum di Intesa non influenzerà lo sviluppo e il completamento delle attività in fase di sviluppo in quel momento.

Firmato a Parigi, Francia, il 16 marzo 2016, in due copie originali in Spagnolo e in Italiano, essendo i testi ugualmente autentici.

**PER LA SEGRETERIA DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DEGLI STATI UNITI MESSICANI**

**PER L’AUTORITA’ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA**

**Virgilio Andrade Martinez
Segretario**

**Raffaele Cantone
Presidente**